

RISCOSSIONE

I versamenti sospesi a dicembre 2020

di Gioacchino De Pasquale

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 2 D.L. 157/2020](#) – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020, ha previsto la **sospensione di alcuni versamenti fiscali/previdenziali da effettuare in via ordinaria nel mese di dicembre 2020**, per **determinate categorie di contribuenti** e al verificarsi di **determinate condizioni**.

I versamenti da effettuare nel mese di **dicembre 2020** oggetto di “**sospensione**” sono:

- **Iva periodica** per i **contribuenti mensili** relativa al mese di **novembre 2020** (scadenza fissata al 16.12.2020);
- **acconto IVA 2020** (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
- **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ([articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#)) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef** scadenza fissata al 16.12.2020);
- **contributi previdenziali e assistenziali** (scadenza fissata al 16.12.2020).

I citati **versamenti oggetto di sospensione** potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il **16.03.2021**;
- con il pagamento di **quattro rate mensili** di pari importo, versando la **prima rata il 16.03.2021**.

I **soggetti** che potranno fruire della **sospensione dei citati versamenti** sono coloro che esercitano **attività d'impresa, arte o professione**:

- **indipendentemente dalla loro localizzazione** se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - conseguimento, nel **periodo d'imposta precedente** a quello in corso al 30

novembre 2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro;

- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di **novembre 2020** di almeno il 33% rispetto al mese di **novembre 2019**;
- indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dall'[**articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020**](#);
- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa** nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate dal **Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020**;
- ai soggetti rientranti nei settori economici indicati nell'[**Allegato 2 al D.L. 149/2020**](#) ovvero ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate dal **Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020**;
- ai soggetti che hanno **intrapreso** l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

Il Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020, ha stabilito la seguente suddivisione:

- zona arancione: **Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, e Sicilia**;
- zona rossa: **Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria, Piemonte, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia autonoma di Bolzano**.